

RG n. 17/2021



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da ARCECI ANTONELLA , nata a Rimini, il 7.9.1958 (RCCNNL58P47H294E) e residente in Rimini (RN), via Luigi Zupetta n. 11;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che ad oggi l'istante percepisce un compenso fisso di euro 680,00;

che, dunque, allo stato, non si statuisce alcuna determinazione ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lettera f) l n. 3/12;

preso atto che l'istante ha chiesto di accedere alla presente procedura unitamente al coniuge GIORGIO ROSA EUGENIO per il quale, come da decreto dell'11.2.2022, si procede separatamente;

rilevato, altresì, che la ricorrente è titolare pro quota al 50% di bene immobile oggetto di procedura esecutiva RGE 45/2016 e proprietaria dell'automezzo marco BMW AG RC31 MINI descritto in atti;

che la stessa ha disponibilità liquide per euro 37.334,60;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni da ARCECI ANTONELLA , nata a Rimini, il 7.9.1958 (RCCNNL58P47H294E) e residente in Rimini (RN), via Luigi Zupetta n. 11;

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 l'avv.to MASSIMILIANO SEMPRINI, con studio in Rimini, via Flaminia n. 171 b;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino all'emissione del decreto di trasferimento da parte del GE all'esito del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 15.2.2022

Il Giudice delegato

Dott.ssa Rossi Silvia